

	CONTRATTO DI AFFITTO DELLA METROPOLITANA DI BRESCIA	
	COSTITUITA DA RETE, STRUTTURE, MEZZI, IMPIANTI ED	
	ATTREZZATURE	
	Con il presente contratto le parti:	
	Brescia Infrastrutture S.r.l.	
	con sede legale in Brescia, Piazza Loggia nr. 1, Codice	
	Fiscale e Partita IVA 03379210986, in persona	
	dell'Amministratore Unico, dott. Alessandro Triboldi, di	
	seguito denominata Brescia Infrastrutture o affittante;	
	e	
	Comune di Brescia	
	con sede legale in Brescia, Piazza della Loggia, 3,	
	codice fiscale e P. IVA 00761890177, qui rappresentata	
	dal Responsabile del Settore Mobilità e Traffico dott.	
	Luca Mattiello in seguito denominato Comune di Brescia o	
	affittuario;	
	Premesso che:	
	a) In data 27/2/2003 Brescia Mobilità S.p.A. aggiudicava	
	ad Astaldi S.p.A., AnsaldoBreda S.p.A. e Ansaldo	
	STS S.p.A., riunite nell'ATI costituita mediante atto	
	Notaio Dr. Carlo Antonio Trojani di Roma rep. n.	
	57137 del 21/09/2001 con Ansaldo STS S.p.A.,	
	Mandataria, la gara indetta per la progettazione	
	esecutiva, la realizzazione, la conduzione tecnica	
	biennale, la manutenzione ordinaria e straordinaria	

settennale del primo lotto funzionale Prealpino - S.Eufemia della linea metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale;

b) In data 18/4/2003 veniva stipulato il relativo Contratto tra Brescia Mobilità SpA e l'ATI **che annovera tra gli allegati il capitolato speciale di appalto;**

c) Al fine di superare questioni controverse non definite, in data 16/5/2011, Brescia Mobilità SpA e l'ATI, stipulavano, un Atto di Transazione con il quale, tra l'altro, si prevedeva di costituire una società a responsabilità limitata per l'esecuzione delle attività di cui alla sezione 4 (conduzione tecnica) e sezione 5 (manutenzione), ferma restando la responsabilità in capo all'ATI per quanto attiene alla realizzazione dell'opera e venivano conseguentemente apportate variazioni al contratto stipulato in data **18/04/2003;**

d) Con atto di scissione parziale proporzionale della Società Brescia Mobilità SpA, in data 22/12/2011, Notaio Zampaglione in Brescia Rep. 93407 Racc. 29475, veniva costituita la società Brescia Infrastrutture Srl, divenendo committente del contratto, per essere subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi e/o conseguenti al Contratto;

e) che in conseguenza del predetto atto di scissione,

Brescia Infrastrutture srl risulta alla data odierna

proprietaria del compendio infrastrutturale in

oggetto;

f) tale compendio è stato realizzato da Brescia Mobilità

SpA (e completato da Brescia Infrastrutture) su

incarico del Comune di Brescia per consentire a

quest'ultimo di svolgere il servizio pubblico di

trasporto di persone anche per mezzo di linea di

metropolitana leggera a guida vincolata;

g) Con proprio provvedimento il Comune di Brescia deve

disporre l'affidamento del predetto servizio pubblico

alla società Brescia Mobilità che, divenendo Gestore

del Servizio, avrà la necessità di utilizzare

l'infrastruttura per l'esercizio commerciale;

h) Brescia Infrastrutture intende quindi concedere in

affitto la metropolitana in oggetto al Comune di

Brescia, che accetta, al fine di renderla disponibile

a Brescia Mobilità, alle condizioni specificate nella

presente convenzione.

Tutto questo premesso e considerato, le parti, come

sopra costituite

Convengono e stipulano quanto segue

ART.1 PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.2 DEFINIZIONI

2.1 Le espressioni di seguito indicate assumono nel presente atto il significato di seguito riportato:

a) **"Contratto di affitto della Metropolitana"** si intende il contratto di affitto stipulato tra Brescia Infrastrutture, Comune di Brescia con accettazione di Brescia Mobilità;

b) **"Metropolitana"**: si intende la linea di metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale (prima tratta funzionale Prealpino/S.Eufemia) della città di Brescia, completa di rete, strutture, mezzi, impianti ed attrezzature, destinati all'esercizio commerciale come individuata al successivo articolo 3;

c) **"Contratto per la realizzazione della Metropolitana"**: si intende il Contratto d'appalto, con i relativi allegati, indicati all'art. 4 dello stesso, sottoscritto il 18.4.2003 tra Brescia Mobilità S.p.A e l'A.T.I. tra Astaldi S.p.A., Ansaldo S.p.A. e Ansaldo STS S.p.A., concernente la progettazione esecutiva, la realizzazione, la conduzione tecnica biennale e la manutenzione ordinaria e straordinaria settennale

del primo lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia della linea di metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale, della città di Brescia;

d) **"Atto di Transazione"**: si intende l'atto di transazione sottoscritto tra l'ATI Metrobus e Brescia Mobilità in data 16/5/2011 e relativi allegati;

e) **"Contratto di Servizio"** si intende il contratto **tra il Comune di Brescia e Brescia Mobilità,** con il quale viene disciplinato il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) mediante la linea metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale (prima tratta funzionale Prealpino/S.Eufemia);

f) **"Gestore del Servizio"**: si intende la società Brescia Mobilità S.p.A., in qualità di soggetto affidatario del Contratto di Servizio del trasporto pubblico locale (TPL) **su ferro tramite linea metropolitana;**

g) **"Metro Brescia S.r.l."** società controllata da Brescia Mobilità che, ai sensi dell'art. 9 dell'Atto di Transazione, sottoscritto tra il committente Brescia Mobilità SpA e l'appaltatore ATI, in data 16/5/2011, è subentrata all'ATI nelle attività di

conduzione tecnica biennale e nella manutenzione ordinaria e straordinaria settennale, previste dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto di realizzazione della metropolitana.

ART.3 OGGETTO

3.1 Brescia Infrastrutture affitta ai sensi dell'art. 1615 c.c. al Comune di Brescia la metropolitana di Brescia, completa di rete, strutture, mezzi, impianti ed attrezzature, come di seguito specificati a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- N. 1 Deposito completo di: Armamento, Edifici Tecnici e Uffici, Impianti, Centrale di telecontrollo, officine di manutenzione;
- Via di corsa di 13 Km circa da Prealpino a S. Eufemia con collegamento al Deposito comprensiva di armamento ed impianti di linea;
- N. 17 Stazioni complete di locali tecnici, attrezzature ed impianti, scale mobili e ascensori;
- **N. 12 treni completi ed autorizzati all'esercizio ai sensi della Circolare n. 201/83 e N. 6 treni, che saranno completati ed autorizzati entro il primo anno di esercizio;**
- Impianto di bigliettazione completo a servizio **del TPL mediante metropolitana ed integrato con il servizio autobus;**

- Veicoli di servizio (n. 2 locomotori diesel per manutenzione, n. 3 carri merci,; n. 1 veicolo bimodale per lavaggio galleria) completi di autorizzazioni previste per legge;
- Sistema ATC (Automatic Train Control);
- Sistema di telecomunicazioni;
- Rete in fibre ottiche presente per l'esclusiva finalità di garantire il funzionamento dei sistemi della metropolitana e del sistema di bigliettazione;
- Sistema di alimentazione elettrica;
- Porte automatiche di banchina;
- Sistema di acquisizione dati, supervisione e telecomando impianti "SCADA";
- Impianti civili compreso impianti di ventilazione;
- Opere civili.

3.2 Entro sessanta giorni dalla stipula del presente contratto Brescia Infrastrutture, in contraddittorio con le altre parti, provvederà a redigere apposito verbale di consegna dei beni oggetto del presente contratto, al Comune di Brescia e, per esso, al Gestore del Servizio. Il verbale conterrà l'elenco complessivo di tutti i beni costituenti la metropolitana con l'indicazione sommaria del loro stato di conservazione, nonché in allegato le planimetrie ove saranno dettagliatamente individuati i confini delle aree oggetto di concessione.

3.3 L'affitto predetto compendio di beni avviene

alle seguenti condizioni, che il Comune si obbliga a

rispettare a pena di risoluzione del presente contratto:

- consentire a "Metro Brescia srl" la conduzione

tecnica e manutenzione della rete e impianti nei modi e

termini stabiliti dal contratto d'appalto, e sue

modifiche ed integrazioni, di cui al successivo articolo

15.2;

- consentire a Brescia Infrastrutture di svolgere

tutti i suoi compiti di committenza verso l'ATI Metrobus

e Metro Brescia srl, nascenti dal predetto contratto

d'appalto e successive modifiche ed integrazioni, di cui

al successivo articolo 15.2;

3.4 Brescia Infrastrutture si riserva la

possibilità, previa comunicazione all'affittuario, di

sfruttare la rete di fibre ottiche presente, garantendo

la strumentalità della medesima per funzionamento dei

sistemi della metropolitana e del sistema di

bigliettazione **senza interferenza**.

3.5 L'affittuario, fermo restando il rispetto della

destinazione d'uso dei beni affittati per il servizio di

metropolitana, potrà sfruttare i medesimi beni, ai fini

della riduzione dei consumi energetici.

ART.4 FINALITA' E CESSIONE DEL CONTRATTO

4.1 Il compendio dei beni di cui al precedente art.3

viene affittato al Comune di Brescia con l'esclusiva finalità di renderlo disponibile al Gestore del Servizio TPL mediante la metropolitana, dal momento di avvio dell'esercizio commerciale e permettere in tal modo all'Ente locale di soddisfare all'obbligo legale contenuto all'art...della legge regionale nr.6/2012.

4.2 A tal fine il Comune di Brescia dichiara, e Brescia Infrastrutture consente, che il presente contratto sarà ceduto al Gestore del Servizio individuato nella società Brescia Mobilità SpA che, in conseguenza, subentrerà allo stesso Comune di Brescia nei rapporti attivi e passivi nascenti dal presente contratto, assumendo a tal fine la posizione di affittuario.

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

5.1 Il contratto ha durata di anni sette a decorrere dalla data di avvio dell'esercizio commerciale della metropolitana e potrà risolversi anticipatamente qualora per qualsiasi motivo venga meno il contratto di servizio tra il Comune ed il gestore del TPL mediante la metropolitana, di durata anch'esso settennale.

ART. 6 CANONE DI AFFITTO

6.1 Per l'utilizzo del compendio dei beni di cui al precedente art.3, l'affittuario corrisponderà a Brescia Infrastrutture un canone annuo determinato sommando la

quota annuale di ammortamento dell'opera, **al netto dei relativi contributi**, e la quota annuale relativa agli oneri finanziari che Brescia Infrastrutture deve sostenere oltre all'Iva commisurata al canone risultante.

6.2 Per il corrente anno il canone viene stabilito nella misura mensile di € 1.600.000,00 oltre Iva dovuto a partire dall'avvio dell'esercizio commerciale.

6.3 La misura annua del canone, calcolato nei modi in precedenza indicati, sarà comunicato da Brescia Infrastrutture al Comune ed al Gestore del Servizio entro il mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

6.4 Il canone annuo sarà pagato a Brescia Infrastrutture direttamente dal Gestore del Servizio Brescia Mobilità S.p.A. in rate mensili posticipate fisse e costanti entro **sessanta** giorni dal ricevimento di regolare fattura **emessa al termine del periodo di riferimento e comunque solo dopo che il Comune di Brescia avrà versato a Brescia Mobilità la corrispondente quota mensile del contratto di servizio per la gestione del TPL tramite metropolitana.**

6.5 In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora legali per ogni giorno di ritardo.

ART.7 CONDIZIONI DEI BENI

7.1 Brescia Infrastrutture dichiara che i beni oggetto del presente contratto di affitto sono sufficienti a garantire la produzione del servizio di trasporto pubblico locale mediante la metropolitana, nel rispetto dei programmi di esercizio e dei piani di gestione di cui al contratto di realizzazione della metropolitana, come integrato e modificato dall'Atto di Transazione e suoi allegati.

7.2 Il compendio dei beni oggetto del presente contratto sarà consegnato da Brescia Infrastrutture al Gestore del Servizio nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno in quel momento, con l'obbligo per il ricevente di custodirli e conservarli con la necessaria diligenza.

7.3 L'affittante dichiara di aver ottenuto la disponibilità all'uso dei beni realizzati per effetto del contratto per la realizzazione della metropolitana e relativi allegati anche prima dell'accettazione definitiva dell'opera. L'affittante dichiara altresì che, in data il Ministero delle Infrastrutture ha rilasciato l'autorizzazione prevista dalla legge per l'utilizzo della metropolitana per il trasporto pubblico di persone.

7.4 In particolare il Gestore del Servizio dovrà impegnarsi:

- ad utilizzare i beni in **affitto** esclusivamente per l'uso al quale sono **destinati** e a non farli utilizzare a terzi senza il consenso di Brescia Infrastrutture, fatta salva Metro Brescia S.r.l.

- a non mutare, anche parzialmente o temporaneamente, l'uso al quale sono destinati;

- a riconsegnare a Brescia Infrastrutture i beni, o loro porzioni, non più utilizzati ai fini del servizio;

- a tenere in perfetta efficienza, per l'intera durata del servizio, tutti gli impianti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza come previsti nel contratto per la realizzazione della metropolitana, successivamente integrato dall'Atto di Transazione e relativi allegati;

- ad apportare le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie al fine di consegnare, al termine del servizio, impianti funzionanti.

7.5 Al termine del servizio il Gestore dello stesso, dovrà restituire i beni, ricevuti in disponibilità, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente riportate senza alcun onere per Brescia Infrastrutture.

ART.8 CONDUZIONE TECNICA E MANUTENZIONE

8.1 Le parti danno atto che è in corso il contratto per la realizzazione della metropolitana, che prevede anche le attività di conduzione tecnica biennale e manutenzione ordinaria e straordinaria settennale a carico di Metro Brescia S.r.l. Il Gestore del Servizio garantisce pertanto la prosecuzione delle attività inerenti lo svolgimento di tale contratto.

8.2 Costituisce onere a carico di Metro Brescia S.r.l. la manutenzione preventiva e correttiva, ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti del sistema, come previsto nel contratto per la realizzazione della metropolitana, successivamente integrato dall'Atto di Transazione in data 16/5/2011, e relativi allegati.

8.3 Ogni intervento di particolare rilevanza sui locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio, o ad altra attività accessoria, dovrà essere preventivamente autorizzato da Brescia Infrastrutture.

8.4 Le parti danno atto che:

- la remunerazione della manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 8.1, insieme al compenso per la conduzione biennale, è a carico di Brescia Infrastrutture come di seguito indicato;

- tale onere è già stato quantificato

complessivamente e forfettariamente, in forza del contratto per la realizzazione della metropolitana, del successivo Atto di Transazione in complessivi Euro 57.019.490 (IVA esclusa), da erogarsi nei sette anni successivi all'avvio dell'esercizio commerciale, e da corrisponderli in tranches mensili posticipate, **in conformità alle clausole contrattuali di cui al contratto d'appalto e successive integrazioni, di cui all'art. 15.2;**

- l'applicazione delle penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui alle disposizioni previste alle sezioni 4 e 5 del capitolato speciale d'appalto, allegato al contratto per la realizzazione della metropolitana (relative alla conduzione tecnica ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria), saranno applicate **esclusivamente** da Brescia Infrastrutture a Metro Brescia S.r.l.

ART. 9 INFORMAZIONI E ACCESSO ALL'INFRASTRUTTURA

9.1 Al fine di:

- tutelare il patrimonio di Brescia Infrastrutture;
- garantire la funzionalità e l'efficienza della rete, degli impianti e dei mezzi giungendo positivamente al collaudo e alle necessarie verifiche;
- verificare l'assestamento stabile **della rete, degli impianti e dei mezzi resi disponibili,** almeno ai

minimi livelli richiesti nel contratto per la realizzazione della metropolitana;

- migliorare la gestione economica e la prestazione complessiva del sistema della metropolitana;

Brescia Infrastrutture dovrà essere informata circa l'andamento della conduzione tecnica biennale e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie ed essere messa in condizioni di accedere all'infrastruttura nel suo complesso, senza oneri a proprio carico, come di seguito indicato.

9.2 Il Gestore del Servizio fornirà a Brescia Infrastrutture:

- rapporti ordinari a scadenza mensile, riepilogativi dell'attività di manutenzione;

- rapporti straordinari inerenti guasti catastrofici o che comportano rischi per le persone, guasti globali di entità rilevante e guasti di minore entità, informando Brescia Infrastrutture delle indagini sugli incidenti

9.3 Il Gestore del Servizio dovrà comunicare tempestivamente a Brescia Infrastrutture eventuali difetti o difformità, nonché ogni necessità di sostituzione del materiale rotabile che intervenga nel corso di validità del Contratto di Servizio.

9.4 Qualora Brescia Infrastrutture ne faccia

richiesta, il Gestore del Servizio fornirà ogni conoscenza ed informazione ad essa necessaria sull'utilizzo dei beni.

9.5 Brescia Infrastrutture potrà accedere fisicamente senza oneri a proprio carico e verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, lo stato di efficienza della metropolitana, **senza interferire in alcun modo con l'esercizio e preavvisando il Gestore del Servizio, nel caso intenda visitare luoghi non accessibili al pubblico.**

9.6 Al fine di verificare il corretto utilizzo e garantire la perfetta efficienza degli impianti per quanto concerne il funzionamento meccanico ed elettrico, il funzionamento delle apparecchiature e del materiale rotabile ed i consumi energetici, il Gestore del Servizio si impegna a concordare con Brescia Infrastrutture apposito protocollo operativo diretto a consentire l'accesso, anche on-line, **ove possibile**, ai dati riguardanti: gli standard di servizio; l'utilizzo del sistema di bigliettazione; il Sistema ATC (Automatic Train Control); il Sistema di telecomunicazioni; le fibre ottiche; il Sistema di Alimentazione Elettrica e delle Porte Automatiche di Banchina e di SCADA (Sistema di acquisizione dati, supervisione e telecomando impianti);

9.7 Il Comune di Brescia si impegna a far partecipare Brescia Infrastrutture alle eventuali riunioni e/o comitati e/o commissioni che dovessero essere costituiti per effettuare valutazioni, assistere o assumere decisioni in ordine all'esecuzione del Contratto di Servizio, che possano avere ripercussioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali e/o di immagine sul patrimonio di Brescia Infrastrutture.

9.8 Nel caso in cui, a seguito di controlli si evidenziasse la necessità di effettuare prove volte a rilevare obiettivamente la rispondenza e la funzionalità dell'impianto il Gestore del Servizio sarà tenuto a garantire l'effettuazione di tali prove sotto la supervisione di Brescia Infrastrutture.

10 ASSICURAZIONI

10.1 Brescia Infrastrutture si impegna a stipulare idonea polizza di assicurazione danni al patrimonio nella formulazione all risks, a copertura dei rischi derivanti da danni ai beni immobili e relative pertinenze costituenti il sistema della metropolitana e sua linea di sviluppo dal deposito alla stazione capolinea Prealpino; nonché polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da guasti agli impianti e macchinari, guasti agli impianti ed apparecchiature elettroniche ed anche polizza assicurativa a copertura

dei rischi derivanti da danni ai corpi ferroviari.

10.2 Il Gestore del servizio si impegna a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio, con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.

10.3 In particolare il Gestore del servizio dovrà stipulare idonea polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi e ai propri dipendenti derivanti da fatti e circostanze connessi all'erogazione del servizio; polizza di assicurazione della responsabilità civile personale degli addetti al servizio, nonché polizza di assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro che, a qualsiasi titolo, svolgano attività in favore del Gestore.

11 PUBBLICITA'

11.1 Il Gestore del servizio, fermi restando gli obblighi a suo carico previsti dalle normative vigenti in materia di imposta sulla pubblicità, ha diritto di effettuare la pubblicità esterna nell'ambito delle stazioni, sui veicoli ferroviari e comunque all'interno della metropolitana, come definita all'art. 3.

12 SPESE DEL SERVIZIO

12.1 Sono poste a carico del Gestore del Servizio

tutte le spese e le imposte relative alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale effettuato per mezzo della metropolitana.

13 FORO COMPETENTE

13.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti sono di competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.

14 FORMA DEL CONTRATTO E SPESE

14.1 Il presente contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata a cura del Segretario Generale del Comune di Brescia.

14.2 Sono a carico di Brescia Infrastrutture le spese per la stipula del presente contratto.

15 CLAUSOLE FINALI

15.1 Il presente contratto potrà essere modificato solo per iscritto e su accordo delle parti.

15.2 Costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto i seguenti allegati:

- Contratto, con i relativi allegati, indicati all'art. 4, sottoscritto il 18.4.2003 tra Brescia Mobilità S.p.A e l'A.T.I. tra Astaldi S.p.A., Ansaldo STS S.p.A. e Ansaldo STS S.p.A., concernere la progettazione esecutiva, la realizzazione, la conduzione tecnica biennale e la manutenzione ordinaria e straordinaria

	setteennale del primo lotto funzionale Prealpino-	
	S. Eufemia della linea di metropolitana leggera a	
	guida vincolata in sede propria ad automazione	
	integrale, detta Metrobus, della città di	
	Brescia;	
	- Atto di Transazione e relativi allegati	
	sottoscritto tra Brescia Mobilità SpA e l'ATI	
	Metrobus in data 16.5.2011	
	Su espresso consenso delle parti sottoscrive il presente	
	contratto Brescia Mobilità SpA con sede legale in	
	Brescia, Piazza San Padre Pio da Pietrelcina n. 1,	
	codice fiscale e P. IVA 02246660985, qui rappresentata	
	dal Sig....., per accettazione della cessione del	
	presente contratto a suo favore, in conseguenza della	
	quale subentra al Comune di Brescia nella posizione di	
	affittuario.	

	Brescia Infrastrutture Comune di Brescia	
	s.r.l. Il Responsabile del Settore	
	L'Amministratore Unico Mobilità e Traffico	
	Dott. Alessandro Triboldi Dott. Luca Mattiello	

	Per accettazione	
	Brescia Mobilità S.p.A.	
		21

Sig

Brescia,

A norma dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di accettare espressamente gli articoli:

3 (oggetto); 4 (finalità); 5 (durata della concessione);
6 (valore della concessione); 7 (condizioni dei beni);
8 (conduzione tecnica e manutenzione) 9 (informazioni e
accesso all'infrastruttura); 10 (assicurazioni); 11
(pubblicità); 12 (spese del servizio); 13 (foro
competente); 14 (spese contrattuali); 15 (clausole
finali).

Brescia,

Brescia Infrastrutture

Comune di Brescia

s.r.l.

Il Responsabile del Settore

L'Amministratore Unico

Mobilità e Traffico

Dott. Alessandro Triboldi

Dott. Luca Mattiello

Brescia Mobilità S.p.A.

Sig
